

DICHIARAZIONI

Redditi PF2019: conti correnti e attività finanziarie estere nel quadro RW

di **Cristoforo Florio**

Il c.d. “**monitoraggio fiscale**” è stato introdotto in Italia con il **D.L. 167/1990** ed è finalizzato – come chiarito dalla **relazione illustrativa** al decreto – a consentire il **controllo delle transazioni finanziarie da e verso l'estero** effettuate da quei **soggetti residenti** che, non essendo tenuti alla redazione di bilanci, sfuggono alla concreta possibilità di indagine da parte dell'**Amministrazione finanziaria**.

Nel presente contributo concentreremo il nostro esame sugli obblighi vigenti **in capo alle persone fisiche**, con specifico riferimento alla detenzione all'estero, da parte di queste ultime, di **attività di natura finanziaria**.

Ai sensi dell'[articolo 4](#) del richiamato decreto, le persone fisiche **residenti in Italia** che nell'anno detengono **attività estere di natura finanziaria**, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarle nella dichiarazione annuale dei redditi, utilizzando l'apposito **quadro denominato “RW”**.

Sotto il profilo soggettivo, si deve trattare dunque di soggetti **fiscalmente residenti in Italia**.

A tal fine occorre fare riferimento a quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), in base al quale si considerano **residenti** “(..) *le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile* (...)”.

Inoltre, come stabilito dal successivo [comma 2-bis](#), si considerano altresì **residenti**, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e **trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato** (individuati dal **D.M. 04.05.1999**).

Sempre in ambito soggettivo va precisato che **sono tenute alla trasmissione del quadro RW** anche le persone fisiche **titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo**; infatti, l'obbligo dichiarativo sussiste anche nel caso in cui le **operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali** ([circolari AdE 38/E/2013](#) e [45/E/2010](#)).

Ancora relativamente al **profilo soggettivo**, ai sensi dell'[articolo 38 D.L. 78/2010](#), sono **escluse**

dall'obbligo dichiarativo in questione:

- le persone fisiche che **prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano** (o per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale) e quelle che lavorano all'estero **presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia**, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati. In questa ipotesi l'esonero si applica **limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero** e riguarda non soltanto il conto corrente di accredito dello stipendio ma anche **tutte le altre attività finanziarie detenute all'estero**;
- ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa **in via continuativa all'estero in zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi (c.d. "frontalieri"). In tal caso, invece, l'esonero si applica solo limitatamente alle **attività di natura finanziaria detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa** ([risoluzione AdE 128/E/2010](#)).

Relativamente agli **aspetti oggettivi**, costituiscono esempi di **attività estere di natura finanziaria** da dichiarare:

- i **depositi e i conti correnti costituiti all'estero**, indipendentemente dalle modalità di alimentazione degli stessi (ad es., accrediti di stipendi, di pensioni e/o di compensi);
- le attività finanziarie i cui redditi sono **corrisposti da soggetti non residenti** (ad es., partecipazioni in società estere o al patrimonio di altri enti non residenti, quali fondazioni o trust, obbligazioni estere, ecc.);
- le **valute estere** e i metalli preziosi allo stato grezzo o monetario detenuti all'estero;
- i **contratti di natura finanziaria** stipulati con controparti non residenti (ad es., finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli, derivati, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere);
- i diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o quote estere o strumenti finanziari assimilati e le **forme di previdenza complementare organizzate o gestite da soggetti di diritto estero**.

Tra l'altro, le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel **quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza**.

Va invece ricordato che **l'obbligo dichiarativo non sussiste ai fini del monitoraggio fiscale**:

- per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione **agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati **assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi**;
- nel caso di **depositi e conti correnti bancari** costituiti all'estero il cui **valore massimo complessivo** raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a 15.000**

euro.

La violazione dell'obbligo di dichiarazione sopra citato è punita, in base all'[articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990](#), con una **sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15 % dell'ammontare degli importi non dichiarati**.

Inoltre, qualora la violazione sia relativa alla detenzione di attività estere di natura finanziaria negli **Stati o territori a regime fiscale privilegiato** (individuati dal **D.M. 04.05.1999** e dal **D.M. 21.11.2001**), la sanzione amministrativa pecuniaria va **dal 6% al 30% dell'ammontare degli importi non dichiarati**.

Infine, laddove il modello sia presentato tardivamente ma **entro i 90 giorni** dal termine fissato dalla legge per la sua trasmissione, troverà applicazione la **sanzione fissa di 258 euro**.

Con riferimento agli **aspetti dichiarativi** va precisato che nel modello va indicata **la consistenza delle attività finanziarie detenute all'estero** nel periodo d'imposta, anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia **totalmente disinvestito l'attività finanziaria** nel corso dell'anno di riferimento. Ad esempio, nel caso di un conto corrente all'estero chiuso nel corso del 2018, la consistenza dello stesso andrà indicata nel **quadro RW 2019**.

Non è invece più richiesta l'indicazione delle movimentazioni da, verso e sull'estero.

Occorrerà dunque indicare nel **campo 7** del quadro il **valore all'inizio del periodo d'imposta** o al primo giorno di detenzione dell'attività e nel successivo **campo 8** il **valore al termine del periodo di imposta** ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività (nel caso di conti correnti e libretti di risparmio andrà indicato il valore medio di giacenza):

Ma la compilazione del **quadro RW** non è solo finalizzata al rispetto degli **obblighi di monitoraggio fiscale**; infatti e al di là delle specifiche ipotesi di esenzione dall'obbligo di presentazione di tale quadro, l'RW va presentato anche **ai fini del calcolo delle dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero** (c.d. "Ivafe" di cui all'[articolo 19, comma 18, D.L. 201/2011](#)).

Tale imposta si calcola applicando al **valore indicato in colonna 8**, rapportato alla **quota (campo 5 di cui sopra)** e al **periodo di possesso (campo 10 di cui sotto)** l'**aliquota dello 0,20%** per i prodotti finanziari diversi dai conti correnti e libretti di risparmio.

L'imposta è invece dovuta in misura fissa, pari a **34,20 euro** da rapportarsi alla quota e al periodo di possesso, per i **conti correnti e libretti di risparmio**.

Va infine evidenziato che l'Ivafe non è dovuta quando il **valore medio di giacenza annua**, risultante dagli estratti conto e dai libretti, **non è superiore a 5.000 euro**.

A tal fine, occorrerà tenere conto di tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente

presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il **periodo di detenzione** del rapporto durante l'anno.

Inoltre, se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del **limite di 5.000 euro** si dovrà tenere conto degli importi **a lui riferibili pro quota**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)